

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

IV TRIMESTRE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazioni 384/2024/R/com e s.m.i.)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2024	7
3 Aggiornamento dal 1° ottobre 2024 per il settore elettrico e per il settore gas	7

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 384/2024/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 ottobre 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 In merito alle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, del settore elettrico, non si segnalano interventi: l'Autorità ha confermato, per il IV trimestre 2024, tutti i valori già vigenti nei due trimestri precedenti.
- 1.3 In merito al settore gas, la deliberazione 384/2024/R/com ha dato seguito a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti dell'Autorità in relazione all'adeguamento, a partire dal 1 ottobre 2024, di alcune componenti RTTG².
- 1.4 Ciò ha comportato anche la riattivazione, a partire dal 1 ottobre 2024, della componente GS, applicata alla tariffa obbligatoria per la distribuzione e la misura del gas, in relazione alla contemporanea riattivazione della analoga componente GST.
- 1.5 Non si segnalano altre variazioni delle ulteriori componenti del settore gas.
- 1.6 Con la deliberazione 384/2024/R/com è stato altresì aggiornato il valore della componente QT_i di cui all'articolo 9 del TIVG³, per tener conto dell'aggiornamento delle componenti RTTG di cui sopra. Le determinazioni in merito alla componente QT_i sono state poi rettificata con le deliberazioni 397/2024/R/com⁴ e 415/2024/R/com⁵.

¹ La deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/384-24>.

² La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

³ Il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2024, 397/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/397-24>.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2024, 415/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/415-24>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 Con la comunicazione congiunta 25 settembre 2024⁶, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2025.
- 2.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa nel corso degli ultimi mesi del 2024 e nel 2025 risulta positivo, presentando, tuttavia, profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, come più volte evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari.
- 2.3 Sussistono, inoltre, numerose incertezze in merito agli oneri in capo a diversi conti tra cui:
- gli oneri in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI⁷ (di seguito: conto *Asos*) in relazione alla remunerazione, negli anni 2024 e 2025, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biocombustibili (*cf*r deliberazioni 132/2024/R/eel⁸ e 306/2024/R/eel⁹);
 - gli oneri in capo *Asos*, in relazione alle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia, negli anni 2024 e 2025, per l'entrata di numerose nuove aziende alla sessione suppletiva dell'anno 2024 (*cf*r deliberazione 343/2024/R/eel¹⁰);
 - gli oneri relativi al meccanismo dei certificati bianchi, in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI e al conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG¹¹, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico dall'anno 2025, non ancora stabiliti dal Governo;
 - gli oneri in relazione ai *bonus* sociali per l'anno 2025 in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI e al conto di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;

⁶ La comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa) prot. GSE/P20240031067 del 25 giugno 2024 (prot. Autorità 44911 del 26 giugno 2024)

⁷ Il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e sue successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/132-24>.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/306-24>.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/343-24>.

¹¹ La Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, e sue successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/737-22>.

- gli oneri in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera f), del TIPPI e al conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG in relazione agli acconti e ai conguagli di perequazione degli anni 2024 e 2025.

Oneri conto Asos

- 2.4 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento
- 2.5 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il VI trimestre 2024, si è considerato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 ottobre- 31 dicembre 2024, nonché con gli andamenti del mercato, con una stima per il 2024 di PUN medio pari a 106,7 euro/MWh e per il 2025 pari a 113,7 euro/MWh.
- 2.6 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto alimentato dalla componente *Asos* per gli anni 2024 e 2025, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.5.
- 2.7 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE.

Settore gas

- 2.8 Il comma 4.1 della deliberazione 113/2024/R/com¹² ha previsto che, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore della componente GST è fissato pari a 0,3320 centesimi di euro/smc.
- 2.9 Il punto 3 della deliberazione 182/2024/R/gas¹³ ha previsto di aggiornare, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente *CRV^{OS}* di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ad un valore pari a 0,0364 euro/Smc.
- 2.10 Il punto 4 della deliberazione 182/2024/R/gas ha previsto che, per tutti i punti di riconsegna connessi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, la componente *CRV^{OS}* trovi iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione, operata dal GSE, della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza.
- 2.11 Il punto 5 della deliberazione 182/2024/R/gas ha previsto che, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il GSE restituisca ai produttori termoelettrici, in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati per la produzione di energia elettrica immessa in rete, la quota, pari a 0,0226 euro/Smc, della componente *CRV^{OS}* funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza, secondo modalità da definire con successivo provvedimento.
- 2.12 Con la deliberazione 364/2024/R/gas¹⁴, l'Autorità ha disciplinato le disposizioni operative in materia di restituzione ai produttori termoelettrici della quota della

¹² La deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/113-24>.

¹³ la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/182-24>.

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2024, 364/2024/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/364-24>.

componente CRV^{OS} funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza.

- 2.13 Il comma 1.1 della deliberazione 364/2024/R/gas ha definito l'elemento OS_{STUI} come la parte della componente tariffaria CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza.
- 2.14 Il comma 4.2 della deliberazione 364/2024/R/gas prevede che, in sede di aggiornamento periodico della componente tariffaria CRV^{OS} , sia data separata evidenza all'elemento OS_{STUI} .
- 2.15 Il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas¹⁵, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 2.16 L'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- 2.17 Ai sensi del richiamato articolo 9 del TIVG, la componente QT_t dipende, tra gli altri, dal coefficiente moltiplicativo k di cui all' articolo 15, comma 2, della RTTG, il cui valore, valido dal 1° ottobre 2024 al 20 settembre 2025, è stato pubblicato dalla società Snam Rete Gas contestualmente ai corrispettivi per l'anno solare 2025.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/102-23>.

Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2024

3 Aggiornamento dal 1° ottobre 2024 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

3.1 Con la deliberazione 384/2024/R/com, l’Autorità ha confermato, per il IV trimestre 2024, tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

Settore gas

3.2 Con la deliberazione 384/2024/R/com, l’Autorità ha:

- dato seguito al comma 4.1 della deliberazione 113/2024/R/com, che ha previsto che, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore della componente GST sia pari a 0,3320 centesimi di euro/smc;
- aggiornato conseguentemente la componente tariffaria GS;
- dato seguito al punto 3 della deliberazione 182/2024/R/gas, che ha previsto che, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore del corrispettivo CRV^{OS} sia pari a 3,6400 centesimi di euro/smc;
- dato separata evidenza dell’elemento OS_{STUI} , ai sensi di quanto prevede il comma 4.2 della deliberazione 364/2024/R/gas, pari a 2,2600 centesimi di euro/smc, come quantificato al punto 5 della medesima deliberazione 182/2024/R/gas;
- con riferimento alla componente QT_i , di cui all’articolo 9, del TIVG, pubblicato tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 3 del TIVG;
- confermato per il IV trimestre 2024 tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

3.3 Con le deliberazioni 397/2024/R/com e 415/2024/R/com è stato successivamente rettificato il valore della componente QT_i valido a partire dal 1° ottobre 2024, di cui al comma 3.1 della deliberazione 384/2024/R/com, per tener conto del nuovo valore del coefficiente moltiplicativo k , nonché del nuovo valore del corrispettivo CV_{FC} , straordinariamente modificato a partire dal 1 ottobre 2024 dalla deliberazione 216/2024/R/gas¹⁶.

¹⁶ La deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/216-24>.